

COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. 14 DEL 18/4/1992

IL SINDACO

Pattonieri dr.ssa Carla

*Carla Pattonieri*

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Bellucci Dr. Gianluca

*Gianluca Bellucci*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI O A PRIVATI  
ART.12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N.241.

CAPO 1° - PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTIVI

I presenti criteri sono individuati in esecuzione della legge 07.08.1990 n. 241 al fine di rendere sempre piu' trasparente l'attivita' amministrativa di questo Comune.

Vengono altresì disciplinati i criteri e le modalita' per l'erogazione di contributi o benefici di altro genere a persone singole, famiglie, associazioni private ed enti pubblici.

ART.2

CRITERI GENERALI

I contributi o i benefici economici vengono erogati per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza nonche' per favorire attivita' culturali, sportive e/o ricreative che riguardano la generalita' dei cittadini o categorie determinate.

Nel quadro dei principi generali di cui ai punti precedenti l'ufficio preposto e/o l'Assessore alla Partita propone la concessione di contributi in denaro o altra utilita' economica:

- 1) ai cittadini residenti nel Comune;
- 2) ai cittadini e stranieri che occasionalmente si trovano nel Comune per i quali sussistono condizioni di emergenza;
- 3) alle associazioni private con o senza personalita' giuridica che perseguono per statuto attivita' assistenziali, culturali, sportive, religiose in favore della collettivita' senza distinzioni di razza, sesso e religione, enti pubblici con finalita' culturali, assistenziali e educative.

Condizione indispensabile per l'erogazione dei contributi e' la mancanza del fine di lucro sancito per statuto.

ART.3

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi alla erogazione di contributi a singoli cittadini sono riservati. Conseguentemente la loro consultazione e' consentita previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore della Partita.

La consultazione e' consentita senza specifiche autorizzazioni ai Consiglieri Comunali ai funzionari di altri enti pubblici qualora agiscano per l'espletamento delle loro funzioni nonche' ai legali rappresentanti delle associazioni che agiscono attivita' analoga. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.31 della legge 8.6.90 n.142.

CAPO 2°: CRITERI SPECIFICI RIFERITI ALLE FORME DI ASSISTENZA PRESTATE DAL COMUNE

ART. 4

CONTRIBUTI "UNA TANTUM" O CONTINUATIVI A PRIVATI O A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO.

I contributi o una tantum o continuativi o altre utilita' economiche a privati o a nuclei familiari vengono erogate nell'ambito delle disponibilita' annuali di bilancio, quando viene riconosciuto lo stato di bisogno dovuto ad insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali e quando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere alla integrazione del reddito o alla somministrazione degli alimenti

Per minimo vitale si intende un reddito non superiore alla pensione sociale di persone prive di beni immobili registrati ad eccezione della casa di abitazione.

Il reddito viene aumentato di un milione per ogni familiare convivente a carico.

Per reddito si intende quello certificato sull'ultima dichiarazione dei redditi (mod. 740 - 101 - 201) per pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con esclusione dei coltivatori diretti.

Per la categoria coltivatori diretti si stabilisce un reddito convenzionale pari a L. 60.000 per pertica cremonese condotta.

ART. 5

CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO INABILI

Per i contributi relativi alle rette di ricovero di persone inabili al lavoro, anche in deroga al principio del reddito minimo vitale e sempre nei limiti delle disponibilita' di bilancio, e' accordato un contributo pari alla differenza fra: il reddito annuo posseduto e qualsiasi titolo dall'interessato e l'importo annuo da corrispondere all'istituto di ricovero, sempre che non vi siano altri parenti tenuti per legge a prestare gli alimenti.

ART. 6

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI GESTITI DAL COMUNE

In riferimento ai servizi gestiti dal Comune, qualora venissero applicate agevolazioni tariffarie per particolari categorie di utenti, dovranno essere preventivamente determinati i criteri per poterne effettuare l'attribuzione ai beneficiari.

I contributi e le agevolazioni relativi all'assistenza scolastica sono stabiliti annualmente nel piano per il diritto allo studio.

ART. 7

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PARTICOLARI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALMENTE PROTETTE.

Il Comune concede contributi o altri vantaggi economici ad anziani, minori ed altre categorie di utenti appartenenti a categorie socialmente protette per la partecipazione ad iniziative ricreative, educative e culturali (soggiorni climatici, colonie, comunita', ecc).

Tali contributi possono essere concessi, nel limite delle disponibilita' di bilancio, a cittadini che versano in particolari situazioni di disagio, dovute alla situazione personale e/o familiare.

E' motivo di esclusione dall'ammissione al contributo:

a) reddito annuale del nucleo familiare tre volte superiore all'importo della pensione sociale INPS, (minimo vitale).

b) proprieta' di beni immobili, salvo il caso di alloggio adeguato al nucleo familiare e dallo stesso abitato.

ART. 8

CASI PARTICOLARI CON RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Al di fuori dei casi previsti, nel limite delle disponibilita' di bilancio, i contributi o le agevolazioni possono essere concessi quando ricorrono circostanze a causa delle quali singoli o nuclei familiari sono esposti al rischio di emarginazione.

ART. 9

CONTRIBUTI "UNA TANTUM"

La Giunta Comunale sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari può erogare contributi "una tantum" per :

1. Manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose o altre manifestazioni che tendono a valorizzare le tradizioni popolari (quali ad esempio mostre riguardanti ricorrenze storiche o eventi sportivi straordinari).

In tal caso l'istanza di contributo deve essere corredata dal preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di effettuare e le entrate con le quali intende fronteggiarle.

#### ART. 10

##### CONTRIBUTI AD ENTI O ASSOCIAZIONI

Per gli Enti e Associazioni il contributo viene concesso, senti to il parere dei Capigruppo Consiliari, ===== in relazione al tipo di attivita' svolta e al suo prevalente carattere sociale e di pubblica utilita' nonche' al numero di persone coinvolte nell'attivita' stessa sia a titolo di soci che a titolo di simpatizzanti o partecipanti. Deve trattarsi di associazioni ed enti non aventi fini di lucro, di associazioni ed enti le cui finalita' socia-assistenziali, culturali, sportive e religiose siano notoriamente riconosciute, di associazioni ed enti aventi prioritariamente la loro sede nel territorio del Comune <sup>0</sup> che espletano la loro attivita' a favore dei cittadini del Comune. Verra' inoltre privilegiata l'attivita' di tipo continuativo rispetto a quella praticata in modo saltuario o ricorrente nell'arco dell'anno.

#### CAPO 3°: PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

#### ART. 11

##### ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Ove non sussistano ragioni di inderogabile necessita' gli interessati presentano domanda al Sindaco su moduli forniti dal Comune. La propsta d'intervento puo' essere avviata d'ufficio a cura del servizio preposto in caso di accertato bisogno o di inerzia dell'interessato.

Le domande vengono istruite con apposita relazione del responsabile del servizio contenente anche proposte di intervento.

Quando sussistono motivi di urgenza il servizio provvede alla erogazione di contributi o altri benefici economici una tantum in misura non superiore a L. 20.000 per singolo cittadino e L. 40.000 per nucleo familiare formato da piu' persone.

Resta salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 08.01.1986 n.1.

#### ART. 12

##### CONTROLLI

Nel caso venga disposto in favore di privati cittadini l'erogazione in via continuativa di un contributo o altro beneficio economico l'ufficio provvedera' alla verifica della persistenza dello stato di bisogno con cadenza almeno semestrale.

In caso di variazione delle circostanze il responsabile dell'Ufficio dà immediata comunicazione alla Giunta motivando nuove proposte di intervento o la cessazione dell'intervento stesso.

L'erogazione di contributi ad enti od associazioni deve essere seguita dalla dimostrazione dell'impiego della somma ricevuta mediante presentazione al Comune di congrua documentazione.

#### ART. 13

##### COMPETENZE

I contributi sono erogati previa deliberazione della Giunta Municipale che provvede ad attribuirli.

#### CAPO 4° : "ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE"

#### ART. 14

- 1) E' istituito, entro il \_\_\_\_\_ l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio comunale.
- 2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
- 3) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 4) L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

#### ART. 15

- 1) L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportiva e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico;
  - d) attività culturali ed educative;
  - e) tutela dei valori ambientali;
  - f) interventi straordinari;
  - g) altri benefici ed interventi.
- 2) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

- 3). Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 16

- 1) Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.
- 2) L'Albo è pubblicato per un mese all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
- 3) L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
- 4) Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 17

Per l'anno 1991 l'albo è suddiviso nei soli settori di intervento relativi all'assistenza obbligatoria ed al soggiorno climatico.

\*\*\*\*\*